



COMUNE DI SIMERI CRICHI

Provincia di Catanzaro

Regolamento per l'Istituzione dell'Imposta di soggiorno

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....	2
Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta.....	2
Articolo 3 - Soggetto passivo.....	3
Articolo 4 - Tariffe	3
Articolo 5 - Agevolazioni ed Esenzioni.....	3
Articolo 6 -Obblighi tributari	4
Articolo 7 - Versamento dell'imposta.....	5
Articolo 8 - Destinazione delle risorse.....	6
Articolo 9 -Disposizioni in tema di accertamento.....	6
Articolo 10 - Sanzioni.....	7
Articolo 11 -Riscossione coattiva	7
Articolo 12- Rimborsi.....	7
Articolo 13 - Contenzioso.....	8

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del d.lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Simeri Crichi in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
2. L'applicazione dell'imposta o delle relative tariffe decorre dal 01/01/2018.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 4, ubicate nel territorio del Comune di Simeri Crichi, fino ad un massimo di quindici (15) pernottamenti consecutivi nell'anno solare purché effettuati nella medesima struttura ricettiva.
4. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Simeri Crichi

Articolo 3 - Soggetto passivo

1. E' soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 4 che si trovano nel territorio del Comune di Simeri Crichi e non risulta iscritto all'anagrafe di Simeri Crichi

Articolo 4 - Tariffe

1. Le tariffe per i pernottamenti effettuati nelle seguenti strutture è pari a:

- Euro 1,00 al giorno per persona negli alberghi a 1 stella;
- Euro 1,50 al giorno per persona negli alberghi a 2 stelle;
- Euro 2,00 al giorno per persona negli alberghi a 3 stelle;
- Euro 2,50 al giorno per persona negli alberghi a 4 stelle;
- Euro 3,00 al giorno per persona negli alberghi a 5 stelle;
- Euro 4,00 al giorno per persona negli alberghi a 5 stelle lusso;
- Euro 1,50 al giorno per persona nei Agriturismo;
- Euro 1,50 al giorno per persona nei Bed and Breakfast;
- Euro 1,00 al giorno per persona nelle residenze turistico – alberghiere (*Residence*);
- Euro 1,00 al giorno per persona nelle Affittacamere ed appartamenti vacanze;
- Euro 1,00 al giorno per persona nelle strutture ricettive all'aria aperta – Campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea.

Articolo 5 - Agevolazioni ed Esenzioni

1. Sono applicate esclusivamente le seguenti agevolazioni ed esenzioni del pagamento dell'imposta:
- Nelle strutture ricettive meglio descritte nel precedente articolo 4, l'imposta sarà applicata nella misura del 100% nel periodo dal 01 Maggio fino al 30 Settembre compreso e nella misura del 50% nel periodo residuo che va dal 01 Ottobre fino al 30 Aprile compreso;
 - sono esenti i minori fino al compimento dei due anni;
 - i minori a partire dai due anni e fino al compimento del 10° (decimo) anno di età e gli anziani oltre il compimento del 70° (settantesimo) anno di età usufruiranno di una riduzione della tariffa applicata pari al 50% così come stabilito nell'art. 4 ;

- a coloro i quali pernoveranno oltre il settimo (7°) giorno fino al quindicesimo (15°) giorno presso le strutture del territorio comunale verrà applicata una riduzione pari al 50% delle tariffe previste nell'art. 4;
 - sono esenti i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in *day hospital* presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori. Il paziente o l'accompagnatore dovrà dichiarare, su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente;
 - sono esenti i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - sono esenti i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
 - sono esenti gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
 - sono esenti i soggetti con invalidità non inferiore all'80% nonché gli eventuali accompagnatori dei soggetti con invalidità non inferiore all'80% ai quali viene anche corrisposto l'assegno di accompagnamento dell'INPS o dall'INAIL, in ragione di un accompagnatore per soggetto.
2. Le esenzioni sopra menzionati dovranno essere attestate e dimostrate dai gestori delle strutture ricettive attraverso la presentazione di documentazione comprovante.
3. L'imposta è applicata fino ad un massimo di quindici (15) pernottamenti complessivi nell'anno solare, solo in riferimento a persone che, anche in modo non continuo alloggiano per periodi prolungati di tempo, contrattualmente prefissati, presso le strutture ricettive che accolgono coloro che pernottano per frequenza effettiva di corsi di studio che siano attestati dalle rispettive università o enti di formazione, accreditati presso gli enti territoriali, nonché per tutti i lavoratori che pernottano in città, per ragioni dovute al loro lavoro, purché documentabili ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 2000 e successive modificazioni.

Articolo 6 –Obblighi tributari

1. I gestori delle strutture ricettive di cui all'art. 2 comma 4, del presente regolamento sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalle legge e dal presente regolamento. In particolare sono tenuti a comunicare al Comune, entro il

sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'articolo 5.

2. I soggetti indicati nel comma 1 sono tenuti inoltre a:

- informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dagli Uffici del Comune di Simeri Crichi;
- riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);
- presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno.
- conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

3. Il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo nel caso delle locazioni brevi di cui all'articolo 3, comma 4, del presente regolamento è, ai sensi dell'art. 4, comma 5-ter, del D.L. n. 50/2017, convertito dalla Legge n. 96/2017, è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

4. I soggetti di cui ai commi 1 e 3 sono tenuti a presentare la dichiarazione, esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.

Articolo 7 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'articolo 3 co. 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Simeri Crichi

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il termine perentorio di sedici giorni dalla fine del mese in cui è avvenuto l'incasso:

- a) mediante pagamento tramite bonifico bancario intestato al Comune di Simeri Crichi, presso la Tesoreria comunale.
- b) tramite le procedure telematiche indicate sul sito internet del Comune
- c) mediante modello F24

Articolo 8 – Destinazione delle risorse

1. Il gettito derivante dall'imposta di soggiorno è destinato a finanziare interventi di manutenzione e decoro degli spazi comunali, del verde pubblico, della spiaggia ed il potenziamento di tutti i servizi pubblici locali, ivi compreso il controllo volto sia a contrastare il fenomeno di abusivismo in materia ricettiva che quello dell'abbandono incontrollato di rifiuti con relative bonifiche.
2. Il relativo gettito dovrà essere allocato nel bilancio dell'Ente in un apposito capitolo di entrata, gli impegni di spesa finanziati con tale capitolo, fino alla concorrenza dell'entrata dovranno rispettare la destinazione di cui al precedente comma 1.
3. Al fine di garantire la massima trasparenza verranno pubblicati tutti i dati relativi alla ripartizione preventiva ed all'elenco degli interventi effettuati con tale risorse.

Articolo 9 -Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno.
2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
 - invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 10 - Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6, comma 4, del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa del 100% dell'importo dovuto.
3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 2, punto 1) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 9, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 3 a 5 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 11 -Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 12- Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento.
2. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.